

## TI\_GERICHTE 30.2003.28 vom 5. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2003.28](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.28)

FR: TI\_GERICHTE 30.2003.28 du 5 mai 2003

IT: TI\_GERICHTE 30.2003.28 del 5 maggio 2003

### Volltext

Incarto n.30.2003.28/CEG

2829/003

Bellinzona

5 maggio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per statuire sul ricorso 30 gennaio 2003 presentato da

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ,

contro

la decisione n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste \_\_\_\_\_ le osservazioni presentate il 10 febbraio 2003 dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti.

Ritenuto, \_\_\_\_\_ in fatto,

che la Sezione della circolazione con decisione \_\_\_\_\_ 2003 ha inflitto a \_\_\_\_\_ una multa di fr. 500.--, oltre la tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 80.--, per i seguenti fatti accertati il \_\_\_\_\_ 2002 in territorio di \_\_\_\_\_:

"alla guida dell'autoarticolato TI \_\_\_\_\_ e TI \_\_\_\_\_, abordava una curva largo raggio piegante per lei a sinistra senza mantenersi regolarmente a destra per cui collideva con un incrociante autocarro. In seguito abbandonava il luogo del sinistro senza osservare i doveri imposti dalla legge",

in applicazione delle seguenti disposizioni di legge: art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 1, 51 cpv. 1, 3, 90 cifra 1, 92 cpv.1 LCS, 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC;

che contro la predetta pronuncia dipartimentale \_\_\_\_\_ si aggrava ora davanti a questo giudice sostenendo di non aver invaso la corsia di contromano e, al momento dell'incrocio con l'altro veicolo, di aver sentito un colpo allo specchietto retrovisore del suo veicolo. Avendo notato che l'impatto non aveva provocato danni al suo specchietto e che anche

l'altro autocarro, militare, con cui si era toccata, proseguiva, a suo dire, la propria corsa, non riteneva vi fossero i presupposti per fermarsi. La ricorrente chiede pertanto che il caso venga "rivalutato" e che, "in caso di dubbio, venga effettuato un sopralluogo del sinistro per l'accertamento del caso".

che nelle sue osservazioni 10 febbraio 2003 la Sezione della circolazione postula che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

Considerato, \_\_\_\_\_ in diritto,

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr;

che in via preliminare va detto che il mezzo di prova del sopralluogo offerto dall'interessata non appare suscettibile di influire sull'esito del giudizio, essendo la fattispecie sufficientemente chiara; in altre parole un sopralluogo ad \_\_\_\_\_ a posteriori non aggiungerebbe a quanto già si evince dagli atti;

che ciascuno nella circolazione deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite (art. 26 cpv. 1 LCStr). L'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia (art. 27 cpv. 1 LCStr). Egli deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada ed alla circolazione e non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 ONC). Esso deve tenersi il più possibile sul margine destro della strada; sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 1 e 2 LCStr);

che in caso di infortunio, nel quale hanno parte veicoli a motore o velocipedi, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione (art. 51 cpv. 1 LCStr); se vi sono soltanto danni materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato, se possibile, indicando le generalità, oppure la polizia (art. 51 cpv. 3 LCStr);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione stradale contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale o che in caso di infortunio non osserva i doveri impostigli dalla LCStr, è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 e 92 cpv. 1 LCStr);

che \_\_\_\_\_, il conducente del veicolo militare danneggiato dalla manovra della ricorrente, ha affermato che "mentre impostavo una curva piegante leggermente a sinistra, improvvisamente dalla direzione opposta sopraggiungeva un autoarticolato che ostacolava parte della mia corsia. Tale veicolo circolava ad una velocità sostenuta. Da parte mia onde evitare una sicura collisione, mi spostavo rapidamente verso destra e salivo pure leggermente sul cordolo del marciapiede";

che il teste \_\_\_\_\_ - che seguiva il veicolo della ricorrente, descritto con estrema precisione, correttamente, come "un autoarticolato della ditta \_\_\_\_\_ con trattore a sella \_\_\_\_\_ di colore \_\_\_\_\_ e semirimorchio avente un telone rosso scuro" - ha confermato che chi conduceva il "bilico" si spostava leggermente sulla corsia opposta per circa venti centimetri e che "l'autista militare si vedeva invadere la corsia di marcia e

prontamente si spostava verso destra per evitare una sicura collisione frontale",

che per quanto attiene all'infortunio la stessa ricorrente ammette di aver sentito un colpo, tuttavia di essersi limitata a constatare come il proprio specchietto retrovisore non avesse subito danno e dedotto che ciò non fosse stato il caso nemmeno per l'autocarro militare che "proseguiva pure nella sua corsa",

che per contro \_\_\_\_\_ afferma di essersi fermato immediatamente: agire comprensibile ritenuto come per la collisione si sia infranto il finestrino, tanto che alcune schegge di vetro lo avrebbero colpito addirittura in viso;

che tale versione è confermata dal teste Gobbi il quale conferma che l'autista militare si era leggermente ferito e a comprova che in realtà il veicolo danneggiato si era subito fermato;

che addirittura il teste avrebbe inseguito per un breve tratto la ricorrente, invano;

che le versioni fra il conducente del veicolo danneggiato e il teste \_\_\_\_\_ coincidono perfettamente, sia sull'invasione di corsia sia sull'infortunio patito;

che nulla induce a ritenere che il teste - ammonito a dire la verità e reso attento alle conseguenze penali previste dall'art. 307 CP in caso di falsa testimonianza - abbia dichiarato il falso;

che appare quindi sufficientemente appurato che vi sia stata invasione di corsia, altrimenti non si giustificerebbe il repentino spostamento a destra del veicolo militare, tanto da salire sul marciapiede;

che il fatto che lo specchietto di questi sia stato toccato anche dopo tale spostamento di traiettoria non può che confermare che il veicolo, guidato dalla ricorrente che veniva in contromano avesse invaso la corsia;

che a seguito della collisione si sia rotto il finestrino dal lato conducente militare, il quale ha immediatamente arrestato il veicolo, anche poiché necessitava di qualche cura al viso;

che l'autista che ha provocato l'infortunio avrebbe dovuto fermarsi a sua volta per constatare l'accaduto, non limitandosi a verificare i propri eventuali danni e a guardare nello specchietto retrovisore;

che nulla o poco importa, visto quanto precede, che la curva affrontata fosse piegante a destra, come sostenuto da chi ricorre e confermato dagli atti, e non a sinistra come erroneamente indicato nella risoluzione impugnata;

che dato quanto precede questo giudice perviene al convincimento che la ricorrente abbia effettivamente commesso le infrazioni addebitate;

che, purtroppo, le considerazioni generali della ricorrente sulla sua passione e sulla sua correttezza al volante, non in discussione al di là del caso di specie, non possono condurre a diversa decisione;

che la multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr) a carico della parte soccombente.

Per questi motivi, visti gli artt. art. 31 cpv.1, 34 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 92 cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 30 gennaio 2003 è respinto e la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.00 sono a carico della ricorrente.

3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

4. Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino,

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ,

Il giudice:

Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.